



Regione Siciliana

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

D.P.R.S. n° 467 del 12.09.2017

Sede legale : Via Centuripe, 1/A - 95128 Catania - tel. (095) 559111 - fax (095) 559320

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 15 DEL 08.04.2021

OGGETTO: Campagna irrigua 2021 - Assunzione degli operai avventizi stagionali ex art.122 CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art. 1, co. 2, Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 4 e ss.mm.ii e art.1, co.1, L.R. 28 giugno 2010 n.14.

L'anno duemilaventuno il giorno OTTO del mese di APRILE, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02/01/2019, D.A. n. 29/GAB del 29/03/2019, D.A. n. 102 del 30/09/2019, D.A. n. 140/GAB del 31.12.2019 ed ulteriore D.A. n. 62/GAB del 03.07.2020, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14.09.2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.P.C.M. del 14/01/2021) ha adottato la seguente deliberazione, con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995 n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13/09/2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13/10/2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28/01/2014, n. 5, art. 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Delibera n. 8 del 30/10/2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori Consorzi di Bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Delibera n. 10 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio 1 Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti, prot. n. 36366 del 22/11/2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed al controllo preventivo degli atti consortili;

SENTITO il parere dei consulenti legali dell'Ente appositamente convocati con nota prot. 315 del 08/05/2018;

VISTO l'art. 30 Legge Regionale 25/5/1995 n.45;

VISTO l'art. 106 Legge Regionale 16/4/2003 n.4;

VISTO l'art. 1, comma 2, Legge Regionale 1/2/2006 n.4;

VISTO l'art. 1, commi 1 e 2, Legge Regionale 28/6/2010 n.14;

VISTO l'art.7, comma 1, Legge Regionale 16/1/2012 n.9;

VISTI gli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 81/2015 in tema di contratti di lavoro a tempo determinato stagionali;

VISTO l'art. 23, comma 1, Legge Regionale 17/3/2016 n.3;

VISTO l'art. 8, commi 1 e 2, Legge Regionale 11/8/2017 n.16;

VISTO l'art. 98 Legge Regionale 8/5/2018 n.8;

VISTI gli artt. 2 e 121 e seguenti del C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica del 28/9/2016;

VISTO l'allegato "A1" al sopracitato C.C.N.L.;

RICHIAMATE le problematiche sollevate con le note consortili prot. n.130 del 22/2/2018 e prot. n.215 del 29/3/2018 in ordine all'applicazione della suddetta normativa, anche alla luce dei numerosi contenziosi dalla stessa originati;

CONSIDERATO che dalle suddette disposizioni legislative regionali si trae l'obbligo per i Consorzi di bonifica di attingere annualmente dagli elenchi dei lavoratori beneficiari delle garanzie occupazionali previste dalle norme medesime, la manodopera da impiegare nei lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e nell'esecuzione di opere in amministrazione diretta di cui all'art.122 del CCNL di categoria del 28/9/2016, nel rispetto del numero di giornate lavorative a tali soggetti assicurate in base alla fascia di appartenenza ed, in ogni caso, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale;

RITENUTO, pertanto, che i Consorzi di bonifica non possano sottrarsi all'applicazione della suddetta normativa;

CONSIDERATO che in conformità a quanto disposto dall'art.7, co. 1, della L.R. n.7/2012 e sempre nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali previste dall'art.1, co.1, L.R. n.14/2010 (come ulteriormente confermate dall'art.4, co.3, della L.R. n.13/2014 e dall'art.23, co.1, della L.R. n.3/2016) possono essere altresì impiegati per sopperire alle esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di interventi e/o lavori di manutenzione e ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti;

CONSIDERATO che gli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 81/2015 – in coerenza con le previsioni contenute nella Direttiva 70/1999 – disciplinano oggi la normativa sul contratto a termine prevedendo un regime di specialità per le attività stagionali anche se previste dai CCNL di settore;

CONSIDERATO che nel settore in oggetto l'art. 122 del CCNL applicabile prevede precipue attività qualificate come stagionali e, quindi, sottoposte al regime eccezionale e derogatorio;

CONSIDERATO che già il d.lgs. n. 368/2001, poi abrogato dal d.lgs. n. 81/2015, prevedeva un regime eccezionale per i lavoratori stagionali;

RILEVATO che la giurisprudenza intervenuta ha chiarito che il carattere della stagionalità dei contratti a termine, ferme le previsioni della contrattazione collettiva, concerne il piano temporale e organizzativo delle attività e, quindi, abbraccia l'esigenza di garantire in attività anche ordinarie una forza lavoro maggiore per picchi di esigenze predeterminati a livello temporale;

CONSIDERATO che in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.R. n. 16/2017 (come modificato dall'art.98 della L.R. n.8/2018) i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art.1, co.2, L.R. n.4/2006 servizi, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro;

CONSIDERATO che in virtù di quanto previsto dall'art.8, co. 2, della L.R. n.16/2017, i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'art.1, co.2 lett. a), della L.R. n.4/2006 e di cui all'art.1, co.1, della L.R. n.14/2010 (c.d. "cinquantunisti"), possono essere utilizzati, nei limiti delle disponibilità finanziarie sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale, per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico fino ad un massimo di 78 giornate lavorative pro capite;

RITENUTO che per quanto riguarda l'anno in corso, questo Ente, deve procedere all'assunzione degli operai e dei braccianti agricoli aventi diritto alle suddette garanzie occupazionali per adibirli, in aggiunta al personale esistente, all'espletamento delle attività lavorative di carattere stagionale previste dalle norme di legge e contrattuali;

RITENUTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 2 del vigente C.C.N.L. di settore e per quanto imposto dalla sopra richiamata normativa regionale, che prevede termini di durata prefissati ai rapporti stipulati nell'ambito delle garanzie occupazionali, l'assunzione deve essere effettuata con contratto a termine stagionale per un numero di giornate lavorative corrispondenti a quelle assicurate ai beneficiari delle suddette garanzie in base alla fascia di appartenenza ed, in ogni caso, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale;

RITENUTO, altresì, che l'assunzione può essere disposta unicamente in favore dei soggetti appartenenti alle suddette categorie per i quali sia accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art.123 del vigente C.C.N.L. ed in particolare:

- a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) l'inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art. 57 del C.C.N.L.;
- d) l'essere di sana costituzione fisica ed immuni da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare;

CONSIDERATO che, ai fini di quanto sopra, prima dell'assunzione ed a pena di decadenza dal relativo diritto, gli interessati dovranno autocertificare, ai sensi del DPR n.445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), mentre l'accertamento del requisito di cui alla lett. d) sarà demandato ad apposita visita medica preassuntiva da parte del medico competente ex art. 41, co. 2, lett. a) D.Lgs. n.81/2008 analogamente a quanto già disposto con nota prot. 347 del 15.05.2018;

RITENUTO che in forza della modifica introdotta dall'art.98 della L.R. n.8/2018 all'art. 8 della L.R. n. 16/2017, il Consorzio è obbligato a procedere all'assunzione anche di quei lavoratori che, fuoriusciti dal bacino delle garanzie occupazionali per avere ottenuto, in via giudiziale, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, abbiano subito la risoluzione di tale rapporto in seguito alla riforma della pronuncia giudiziale di conversione del contratto;

CONSIDERATO che gli operai rientranti nella superiore fattispecie nel caso in cui abbiano già prestato la propria attività lavorativa nel corso del corrente esercizio finanziario con parziale copertura ex art. 8, co. 7 e 8, L.R. 16/2017, potranno essere chiamati solo per il completamento dell'eventuale numero di giornate residuali rispetto a quelle già svolte nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti del corrispondente finanziamento regionale previsto per il contingente di appartenenza;

RITENUTO di dover specificare che il Consorzio è obbligato *ex lege* ad eseguire le suddette assunzioni;



VISTA la nota prot. n. 1218 del 25.02.2021 con la quale il Consorzio di Bonifica mandatario 6 Enna ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, gli elenchi dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali ed i cronoprogrammi per l'avvio al lavoro degli stessi;

VISTA la nota prot. n. 700/P del 17.03.2021 con la quale il Consorzio di Bonifica mandatario 7 Caltagirone ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, gli elenchi dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali ed i cronoprogrammi per l'avvio al lavoro degli stessi;

VISTA la nota prot. n. 1727 del 17.03.2021 con la quale il Consorzio di Bonifica mandatario 8 Ragusa ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, gli elenchi dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali ed i cronoprogrammi per l'avvio al lavoro degli stessi;

VISTA la nota prot. n. 3387 del 17.03.2021 con la quale il Consorzio di Bonifica mandatario 9 Catania ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, gli elenchi dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali ed i cronoprogrammi per l'avvio al lavoro degli stessi;

VISTA la nota prot. n. 1442 del 17.03.2021 con la quale il Consorzio di Bonifica mandatario 10 Siracusa ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, gli elenchi dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali ed i cronoprogrammi per l'avvio al lavoro degli stessi;

VISTA la nota prot. n. 347 del 23.02.2021 con la quale il Consorzio di Bonifica mandatario 11 Messina ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, gli elenchi dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali ed i cronoprogrammi per l'avvio al lavoro degli stessi;

VISTA la complessiva consistenza numerica dei contingenti regionali coperti dalle garanzie occupazionali, comprensivo del personale destinatario dei provvedimenti di trasformazione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato, in forza ai consorzi mandatarî del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale come di seguito indicata:

Consorzio mandatario	151isti	101isti	78isti	Totale
6 Enna	52	7	9	68
7 Caltagirone	23	7	10	40
8 Ragusa	60	108	106	274
9 Catania	78	/	45	123
10 Siracusa	6	1	/	7
11 Messina	10	18	13	41

VISTA l'istanza assunta al protocollo del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 328 del 25/03/2021 avente ad oggetto "Art.1 comma 2 - L.R. n.4 del 1 febbraio 2006, n.4 e ss.mm.ii. e art.1, comma 1 L.R. n.14 del 28 giugno 2010 Operai beneficiari delle garanzie occupazionali. Assunzione per attività propedeutica alla stagione irrigua 2021 e attività manutentoria", con cui è stata richiesta all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, l'autorizzazione all'avvio dei rapporti di lavoro del personale stagionale incardinato presso i singoli Consorzi mandatarî sulla base dei cronoprogrammi già trasmessi;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 26176 del 04.04.2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 387/2021, con la quale è stato espressamente autorizzato il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale a procedere all'avvio dei rapporti di lavoro del personale stagionale incardinato presso i singoli Consorzi mandatarî sulla base dei cronoprogrammi già trasmessi;

RITENUTO che allo stato, può provvedersi all'avviamento al lavoro, presso ciascun Consorzio di Bonifica mandatario, dei lavoratori beneficiari delle garanzie occupazionali secondo i contingenti di appartenenza:

- a) n° 151 giornate per gli appartenenti alla fascia dei centocinquantunisti;
- b) n° 101 giornate per gli appartenenti alla fascia dei centounisti;
- c) n° 78 giornate per gli appartenenti alla fascia dei settantottisti;

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente delibera da utilizzarsi per l'assunzione dei sopra indicati lavoratori;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

Preso atto di quanto in premessa,

- 1) Ai fini di adempiere agli obblighi imposti ai Consorzi dalla normativa regionale che istituisce, disciplina e proroga le c.d. "garanzie occupazionali", si autorizza l'assunzione, presso ciascun Consorzio mandatario, con contratto a tempo determinato stagionale, dei lavoratori aventi diritto alle garanzie occupazionali e comunicati dagli stessi, con le note riportate in premessa, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- 2) Le suddette assunzioni sono autorizzate nei limiti di n° 151 giornate lavorative per gli appartenenti alla fascia dei centocinquantunisti, di n° 101 giornate per gli appartenenti alla fascia dei centounisti e di n° 78 giornate per gli appartenenti alla fascia dei settantottisti. I rapporti di lavoro decorreranno, per ciascuno dei lavoratori assunti, dalla data indicata nel relativo contratto ed avranno termine al compimento delle giornate lavorative a ciascuno di essi, come sopra assegnate;
- 3) In forza della modifica introdotta dall'art.98 della L.R. n.8/2018 all'art. 8 della L.R. n. 16/2017, il Consorzio è obbligato a procedere all'assunzione anche di quei lavoratori che, fuoriusciti dal bacino delle garanzie occupazionali per avere ottenuto, in via giudiziale, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, abbiano subito la risoluzione di tale rapporto in seguito alla riforma della pronuncia giudiziale di conversione del contratto; i suddetti dipendenti, nel caso in cui abbiano già prestato la propria attività lavorativa nel corso del corrente esercizio finanziario con parziale copertura ex art. 8, co. 7 e 8, L.R. 16/2017, potranno essere chiamati solo per il completamento dell'eventuale numero di giornate residuali rispetto a quelle già svolte nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti del corrispondente finanziamento regionale previsto per il contingente di appartenenza;
- 4) L'assunzione è subordinata all'accertamento dei requisiti di cui all'art.123 del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica del 09/12/2019. Al fine dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego, i lavoratori sono sottoposti, prima dell'assunzione, a visita medica ai sensi dell'art. art.41, co.2, lett.a) D.Lgs. n.81/2008; non potranno essere assunti i soggetti giudicati non idonei allo svolgimento delle funzioni da espletare in base alla qualifica di appartenenza giusta disposizione prot. 347 del 15/05/2018. In particolare, stante il carattere precipuo e stagionale delle mansioni di assunzione, l'acclarata inidoneità alle mansioni di assunzione non consentirà l'assunzione medesima stante il divieto espresso ad adibire i lavoratori, anche solo parzialmente, a mansioni differenti rispetto a quelle permesse dal carattere stagionale dei contratti a tempo determinato sottoscritti.
- 5) Le assunzioni dovranno essere effettuate mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di carattere stagionale ai sensi dell'art. 122 CCNL in conformità allo schema di contratto che, previa approvazione, viene allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. Il Direttore Generale è espressamente autorizzato alla sottoscrizione dei suddetti contratti nell'interesse dell'Ente, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'avviamento al lavoro degli aventi diritto, ovvero a delegare la sottoscrizione ed i successivi adempimenti ai dirigenti di ciascun Consorzio mandatario; si dà mandato di procedere alla convocazione per le vie brevi e, al fine di dare piena ed immediata conoscenza al personale interessato, di procedere, altresì, alla pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale dell'ente e dei consorzi di bonifica mandatari;
- 6) I lavoratori assunti dovranno essere esclusivamente impiegati, in conformità alla qualifica di appartenenza, nel disimpegno dei lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e nell'esecuzione di opere in amministrazione diretta di cui all'art.122 del vigente C.C.N.L., nonché nelle attività di cui all'art.7, co. 1, della L.R. n.7/2012 e all'art.8, co. 2, della L.R. n.16/2017, entro i limiti ed alle condizioni




dalle stesse norme previsti. E', quindi, previsto un onere specifico in capo ai singoli Consorzi mandatari di adibire i suddetti lavoratori esclusivamente alle attività previste dall'art. 122 CCNL senza disporre alcuna forma, neanche parziale, di *ius variandi* rispetto alle mansioni per le quali vengono assunti ovvero, anche a mansioni diverse (sempre nei limiti della stagionalità del rapporto), ma riconducibili al profilo professionale della stessa Area di inquadramento.

7) I lavoratori che, ritualmente convocati, non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella data che sarà fissata per sottoporsi alla visita medica ovvero per la stipula del contratto, verranno considerati rinunciatari e decadranno dal diritto all'assunzione.


8) Gli oneri economici correlati alle predette assunzioni troveranno copertura nell'ambito delle somme a tal fine stanziata dalla Regione ed impegnate dall'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale. Sarà causa di anticipata automatica risoluzione del rapporto il mancato appostamento della necessaria copertura per l'intera durata del rapporto medesimo. Al pagamento delle retribuzioni e relativi oneri si provvederà all'atto dell'accreditamento al Consorzio del contributo regionale appositamente previsto.

9) La presente delibera sarà trasmessa ai Consorzi mandatari, ai collegi dei revisori dei conti ove presenti e all'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio IV per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sig. Francesco Nicodemo)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime
parere: FAVOREVOLE

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott. Giovanni Gurrieri)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 15 del 08.01.21 è stata pubblicata sul sito informatico
istituzionale del Consorzio all'indirizzo www.consorziodibonificasiciliaorientale.it - sezione Albo Pretorio dal
08.01.2021 al _____

Catania, lì _____

